



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale agricoltura e foreste, aree protette,
valorizzazione dei sistemi naturalistici e
paesaggistici, beni e attività culturali, sport e
spettacolo

Servizio Aiuti alle Imprese e Filiere Agricole
Agroalimentare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7029 DEL 25/07/2007

OGGETTO: DGR n.1203 del 16/7/2007 concernente:
"Legge regionale 9 marzo 1999 n. 7.
Definizione dei criteri per la concessione
delle provvidenze e ripartizione delle
risorse per tipologia di intervento.
Annualità 2007." Avviso pubblico
presentazione e istruttoria domande.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni; e la legge regionale 9
agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto il Regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio
delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

MODULO B

Spazio riservato all'Archivio

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa
della determinazione dirigenziale.

Il responsabile di Sezione o il Dirigente competente

_____ *dott. Augusto Buldrini*

Data 24.07.2007

**VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone il visto in ordine alla regolarità
contabile della determinazione
dirigenziale, la cui spesa trova copertura
finanziaria al cap. _____ del
bilancio regionale per l'esercizio
finanziario _____

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo
delegato

Data _____

**VISTO IN ORDINE ALLA
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità
della determinazione di liquidazione a
fronte del seguente impegno di spesa

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo
delegato

Data _____

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la legge regionale 9 marzo 1999, n.7 Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1203 del 16/07/2007 con la quale a norma dell'art. 6 della legge in oggetto è stato disposto il riparto dei fondi stanziati dal bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 tra le tipologie d'intervento di cui all'art. 4 della stessa legge nonché approvati i criteri di selezione delle domande presentate;

Atteso che il medesimo atto rinvia ad apposita determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio competente in ordine alla predisposizione di un avviso pubblico con il quale definire le modalità e i termini per la presentazione delle domande e il relativo procedimento istruttorio per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Considerato opportuno che l'avviso di cui al punto che precede, per maggiore chiarezza espositiva ed una più facile lettura, ricomprenda nel suo contesto letterale anche le disposizioni approvate dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1203/2007 a guisa di testo coordinato;

Visto lo schema di avviso pubblico che, contraddistinto dalla lettera "A", si allega al presente atto ai fini della sua approvazione;

Il Dirigente Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento in allegato "A" che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ad oggetto: "Avviso pubblico per la concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 7/1999, Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agro-alimentare. Modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'art. 4 lett. b) e c) – Annualità 2007.";
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, corredato dell'allegato A), nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;
3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

L'Istruttore
(dott. Augusto Buldrini)

Si attesta la regolarità del procedimento
Il Responsabile del procedimento
(dott. Augusto Buldrini)

Il Dirigente responsabile del servizio
(Sig. Gianluigi Marcantoni)

Perugia, 25.07.2007

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 7/1999, Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agro-alimentare. Modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'art. 4 lett. b) e c) – Annualità 2007.”;

Art. 1
(finalità)

Al fine di promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese cooperative del settore primario nonché della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli anche attraverso la loro aggregazione e/o fusione la Regione, in linea con i principi indicati dalla legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1203/2007, promuove la concessione di aiuti, sotto forma di contributi in conto capitale, sulle operazioni previste dall'art. 4, lettere b) e c) della medesima legge.

Art. 2
(tipologie interventi ammissibili)

In ottemperanza alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 1203/2007 sono ammissibili al sostegno previsto dal presente avviso esclusivamente le tipologie di intervento di cui all'art. 3, lettere b) e c), della legge regionale n. 7/1999.

Art. 3
(beneficiari)

Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente avviso esclusivamente i soggetti di cui all'art. 2, lettera a), della legge regionale n. 7 del 9 marzo 1999.

A tale proposito si precisa che in relazione alle disposizioni dell'art. 171 quater, lett. d), del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004, le cooperative di cura del tabacco devono considerarsi cooperative di conduzione e, pertanto, possono beneficiarie delle provvidenze di cui all'art. 4, lett. b), primo trattino della legge regionale 7/1999.

Art. 4
(condizioni di ammissibilità per tutte le tipologie)

Il sostegno previsto dal presente avviso potrà essere accordato solo qualora il richiedente dimostri di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) *Cantierabilità*: tale condizione si ritiene soddisfatta qualora, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente dimostri di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi e ogni altra documentazione utile a consentire l'immediato avvio delle operazioni da finanziare.
- b) *Piano di ristrutturazione*: alla domanda dovrà essere allegato un programma agricolo o agro industriale di ristrutturazione dell'impresa cooperativa volto a dimostrare:
 - la sostenibilità del progetto con particolare riguardo al miglioramento del rendimento globale dell'impresa cooperativa.

- che i prodotti interessati trovano normali sbocchi nel mercato. Tale dimostrazione dovrà essere suffragata a consuntivo da idonea documentazione dimostrativa dell'esistenza di contratti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto e/o con la distribuzione.
 - una riorganizzazione di filiera, intesa come capacità di coinvolgimento e miglioramento di tutti i segmenti della stessa con particolare riferimento alla fase della commercializzazione e della ricaduta del valore sul segmento della produzione primaria. Tale aspetto costituirà elemento prioritario nella valutazione dei progetti, graduato in relazione alla complessità della riorganizzazione e della filiera.
- c) *dichiarazione* ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 rilasciata dal soggetto autorizzato alla sottoscrizione della domanda in ordine:
- alla conoscenza dell'obbligo della dimostrazione, ad investimento realizzato, dell'avvenuto rispetto dei requisiti comunitari, nazionali e regionali, riconducibili alle operazioni oggetto dell'intervento che verranno specificati nella comunicazione di concessione;
 - al rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali nonché relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari nel rispetto delle norme elencate nella tabella "C" in appendice al presente atto;
 - rispetto delle norme sulla condizionalità;
 - obblighi rispetto alla normativa fiscale e contributiva e delle norme sull'impiego.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata unitamente alla domanda di sostegno.

Per tutte le tipologie il sostegno è ammissibile per i prodotti compresi nell'allegato I al Trattato CE con esclusione per i prodotti della pesca.

È inoltre consentito il sostegno al settore forestale limitatamente ad investimenti concernenti impianti per la lavorazione del legname come materia prima, limitatamente alle operazioni precedenti la trasformazione industriale quali:

- lavorazione e commercializzazione su piccola e media scala dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;
- utilizzazione del legname come risorsa energetica;
- impianti per la lavorazione e trasformazione di prodotti del sottobosco quali: funghi spontanei, tartufi, castagne e altri frutti di bosco.

Per tali prodotti, qualora la parte prevalente non venisse utilizzata direttamente dalla Cooperativa, verrà applicata la regola "*de minimis*".

Art. 5

(condizioni specifiche di ammissibilità)

- a) Il sostegno agli investimenti a favore delle cooperative del settore primario previsto all'art. 4, lett. b, primo trattino della legge regionale n. 7/1999, potrà essere accordato a condizione che il piano di cui all'art. 4 preveda di conseguire uno o più degli obiettivi di seguito riportati:
- migliorare il reddito degli agricoltori;
 - migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
 - un uso migliore dei fattori di produzione che vanno dalla riduzione dei costi di produzione all'introduzione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
 - l'ottimizzazione di un elemento centrale come le produzioni di qualità ovvero favorire lo sviluppo del biologico;
 - lo sviluppo o il mantenimento dell'occupazione nonché l'aumento del livello di sicurezza degli addetti;

Per il settore tabacco saranno ammissibili investimenti di ristrutturazione delle unità di servizio. Tali investimenti dovranno concorrere ad abbattere i costi, al risparmio energetico e alla riduzione di emissioni in atmosfera di inquinanti, ovvero mirare all'introduzione di

sistemi di cura che migliorino qualitativamente le caratteristiche chimico fisiche del tabacco essiccato.

b) Il sostegno agli investimenti a favore delle cooperative agroindustriali previsto all'art. 4, lett. b, secondo trattino della legge regionale n. 7/1999, potrà essere accordato a condizione che le cooperative trasformino almeno il 51% delle materie prime di provenienza dal conferimento dei soci. Inoltre il piano di cui all'art. 4 deve prevedere il conseguimento di uno o più degli obiettivi di seguito riportati:

- aumento dell'efficienza delle aziende anche attivando processi di integrazione per ottenere produzioni orientate al mercato e di maggior qualità e sicurezza alimentare;
- incentivare la diffusione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
- migliorare le potenzialità strategiche e organizzative delle imprese e aprire nuovi sbocchi di mercato;
- sviluppare nuove forme di utilizzazione delle produzioni primarie;
- aumentare i livelli di protezione ambientale, occupazionali e di sicurezza sul lavoro;
- accrescere il valore aggiunto che consentirà alle aziende beneficiarie di garantire ai produttori agricoli una più sicura remunerazione delle produzioni primarie contribuendo altresì ad attenuare gli effetti negativi dovuti alla riduzione progressiva degli aiuti diretti.

Per alcuni settori, nei quali non è possibile la lavorazione del prodotto agricolo allo stato di materia prima, quali il settore delle carni, è consentito concedere aiuti alle aziende che effettuano la lavorazione dei prodotti risultanti dalla macellazione, a condizione che sia garantito il legame con i produttori di base, anche attraverso la costituzione di associazioni di imprese.

Il sostegno di cui alla presente lettera, in relazione alle previsioni del regolamento CE sullo sviluppo rurale n. 1698/2005, può essere accordato alle sole PMI di cui alla raccomandazione comunitaria n. 2003/361/CE della Commissione nonché alle imprese cosiddette "intermedie" che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro. In tale ultimo caso l'intensità dell'aiuto è dimezzata. Il sostegno può altresì essere accordato anche per investimenti attinenti la fase di seconda trasformazione purché presente, nella medesima impresa, anche la fase di prima trasformazione di uno dei prodotti dell'allegato I al Trattato CE.

c) Il sostegno a favore delle cooperative agricole e agro-industriali previsto all'art. 4, lett. c), della legge regionale n. 7/1999, potrà essere accordato a condizione che il piano di cui all'art. 4 preveda un programma di aggregazione/fusione volto a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- aumento dell'efficienza delle aziende mediante l'attivazione di processi di integrazione per ottenere un abbattimento dei costi fissi e un miglioramento delle produzioni con particolare riguardo alla qualità e sicurezza alimentare;
- incentivare la diffusione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
- migliorare le potenzialità strategiche e organizzative delle imprese con particolare riguardo ad un migliore posizionamento nel mercato;
- sviluppare nuove forme di utilizzazione delle produzioni primarie;
- miglioramento dei livelli di protezione ambientale, occupazionali e di sicurezza sul lavoro;

Per il settore vitivinicolo, esiste nel territorio regionale un considerevole numero di cantine, sia private che cooperative, che portano ad una notevole disaggregazione quali quantitativa delle produzioni, comportando ciò una crescente criticità circa la possibilità di conseguire un adeguato posizionamento nel mercato con particolare riguardo all'offerta di una massa critica omogenea.

Pertanto in tale settore, al fine di contenere o meglio, invertire la tendenza negativa sopra rappresentata, le condizioni di ammissibilità si ritengono soddisfatte con la fusione di almeno tre società cooperative.

Possono partecipare alla selezione per la concessione del sostegno previsto dalla presente tipologia, anche le aggregazioni già effettuate nell'anno 2007 o che nel medesimo anno avessero avviato le procedure per l'aggregazione. In tutti i casi possono ritenersi ammissibili esclusivamente le spese sostenute a far tempo dalla notifica dell'eventuale concessione dell'aiuto.

Art. 6

(investimenti ammissibili, intensità dell'aiuto e limiti di spesa)

- a) Il sostegno di cui all'art. 4, lett. b, primo trattino della legge regionale n. 7/1999 è accordato per gli investimenti elencati nella tabella "B1" in appendice al presente atto ed è fissato nei limiti massimi di contribuzione previsti dal regolamento CE n. 1698/2005, art. 26, par. 2, per la misura "ammodernamento delle aziende agricole". La spesa massima ammissibile al sostegno è pari ad € 600.000,00.
- b) Il sostegno di cui all'art. 4, lett. b, secondo trattino della legge regionale n. 7/1999 è accordato per gli investimenti elencati nella tabella "B2" in appendice al presente atto ed è fissato entro il limite massimo previsto dal regolamento CE n. 1698/2005, art. 28, par. 2, per la misura "accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali". La spesa massima ammissibile non può superare il 40% del fatturato riferito all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di aiuto ovvero 10 volte il capitale sociale sottoscritto.
- c) Il sostegno a favore delle cooperative agricole e agro-industriali previsto all'art. 4, lett. c), della legge regionale n. 7/1999 è corrisposto sino al 100 per cento delle spese, documentate e giustificate, di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese notarili e i costi di registrazione degli atti se sostenuti nel primo anno di attività. Nel secondo, terzo, quarto e quinto anno di attività, ai beneficiari sono concessi contributi in conto capitale per il funzionamento amministrativo rispettivamente pari al 80%, 60%, 40% e 20% delle spese sostenute e giustificate.
In ogni caso il contributo massimo concedibile per la prima annualità non può eccedere l'importo di 200.000 Euro e verrà proporzionalmente ridotto, per gli anni successivi al primo, secondo le aliquote percentuali riportate al punto precedente.

Art. 7

(eleggibilità delle spese)

Per tutte le tipologie, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 1857/2006 saranno riconosciute ammissibili al relativo sostegno esclusivamente le spese sostenute e documentate successive alla data della comunicazione di concessione dell'aiuto.

Art. 8

(presentazione delle domande)

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli stampati con la procedura software messa a disposizione dalla Regione, devono essere presentate, in duplice copia, alla Regione dell'Umbria, Direzione Regionale Attività Produttive, Servizio Aiuti alle Imprese ed alle Filiere Agricole ed Agroalimentari, corredate della documentazione richiesta, con le seguenti modalità:

- Spedizione della domanda e documentazione allegata in plico raccomandato unitamente al supporto informatico contenente tutti i dati informatizzati della stessa, in tal caso, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data apposta dall'Ufficio postale accettante;
- Consegna a mano da parte di singoli. In tal caso la domanda e documentazione allegata, unitamente al supporto informatico contenente tutti i dati informatizzati della stessa, deve

essere depositata entro le ore 12 (dodici) dell'ultimo giorno utile per la presentazione, corredata da una lettera di accompagnamento in duplice copia, sottoscritto dal depositante, del quale un esemplare è restituito previo apposizione del timbro datario da parte dell'Ufficio ricevente.

Il modello di domanda e gli allegati devono essere sottoscritti dal richiedente, a pena di irricevibilità. La Regione fornisce l'apposito software di caricamento delle domande.

La sottoscrizione delle domande e delle relative dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sono effettuate ai sensi dell'art. 38, comma 3 del medesimo decreto.

Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte solo se, unitamente alla domanda in forma cartacea, viene prodotto:

- a) il supporto informatizzato contenente tutti i dati presenti nella domanda e negli allegati alla domanda stessa;
- b) piano di ristrutturazione (business plan) di cui alla lettera b) dell'art. 4;
- c) documentazione attestante la cantierabilità degli interventi/operazioni da realizzare (permessi, autorizzazioni, DIA ecc.);
- d) dichiarazione di cui all'art. 4 lett. c);
- e) check -list , debitamente sottoscritta dal medesimo sottoscrittore della domanda, inerente la documentazione presente nel fascicolo di cui all'art. 9.

Le domande dovranno essere presentate:

- entro il **10 settembre 2007** per le tipologie di intervento di cui alla lett .b), per le cooperative del settore primario e per la tipologia di cui alla lett. c);
- entro il **31 ottobre 2007** per la tipologia di intervento di cui alla lett. b), inerente il sostegno alle cooperative agroindustriali;

art. 9

(documentazione da custodire nel fascicolo documentale)

Le società cooperative che richiedono i contributi di cui al presente avviso sono tenute a costituire presso le proprie sedi legali, ovvero presso uno degli Organismi di rappresentanza, il "fascicolo documentale".

Nel "fascicolo documentale" andranno conservati, per tutta la durata del periodo di impegno, tutte le documentazioni atte a dimostrare i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per accedere alle diverse tipologie di aiuto, oltre a tutte le documentazioni di tipo contabile, tecnico o amministrativo atte a comprovare l'entità dell'aiuto richiesto ed a dimostrare le spese sostenute. Per le tipologie riconducibili agli investimenti, dovranno essere presenti nel fascicolo tutte le necessarie autorizzazioni, permessi DIA ed ogni eventuale ulteriore documentazione tecnica e amministrativa atta a dimostrare la effettiva consistenza delle opere da realizzare, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri di scelta delle forniture.

In particolare, nel "fascicolo documentale" andranno conservati i documenti riportati nella tabella "D" in appendice al presente atto, in originale o copia autenticata.

Art. 10

(Istruttoria delle domande)

L'istruttoria delle domande fa capo al Servizio Aiuti alle Imprese e alle Filiere Agricole e Agroalimentari, la responsabilità del procedimento è attribuita al responsabile della Sezione II del Servizio medesimo.

La struttura preposta all'istruttoria delle domande, ricevute le stesse provvede affinché vengano acquisite al protocollo della Direzione secondo l'ordine di presentazione.

La stessa struttura provvede all'informatizzazione delle domande pervenute utilizzando l'apposita procedura software al fine di costituire una banca dati delle domande pervenute

contenente tutti gli elementi informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio e controllo, nonché alla formulazione degli elaborati di liquidazione e di tutti gli ulteriori elementi formativi, di supporto e gestione.

La struttura proposta all'istruttoria provvede altresì alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande nonché del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Le domande pervenute oltre il termine ultimo di presentazione verranno dichiarate irricevibili.

Il caricamento delle domande regolarmente prodotte deve essere completato entro 15 giorni dal ricevimento.

Nel caso di domande incomplete o di documentazione irregolare, ne è consentita la regolarizzazione, su specifica richiesta del responsabile del procedimento, entro termini compatibili con la procedura istruttoria indicati dallo stesso, e di norma non superiori a 15 gg.

I richiedenti sono tenuti a fornire, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti per la regolarizzazione della domanda stessa e, comunque, necessari all'espletamento dell'istruttoria.

Al riscontro positivo della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi consegue l'ammissibilità alla concessione del contributo.

L'istruttoria dovrà concludersi con la compilazione di apposito rapporto informativo indicante anche l'entità della spesa ritenuta ammissibile e nei casi di irricevibilità o inammissibilità, le relative motivazioni. Lo stesso rapporto indicherà le priorità e i punteggi conseguiti da ciascuna domanda sulla scorta delle disposizioni riportate all'art.11.

Art. 11 (criteri prioritari)

Le graduatorie di ammissibilità saranno formate, per ciascuna tipologia di intervento, secondo i criteri prioritari di seguito riportati.

a) per la concessione del sostegno agli investimenti previsto dall'art. 4, lett. b, primo trattino della legge regionale n. 7/1999, a favore delle cooperative di conduzione, verranno osservati i seguenti criteri prioritari:

- priorità assoluta verrà assentita alle cooperative del settore tabacchicolo;
- ulteriore priorità verrà accordata alle imprese cooperative che non hanno ottenuto aiuti nel corso del periodo di programmazione 2000/2006;

Nell'ambito delle categorie prioritarie sopra individuate, ulteriore punteggio verrà assentito come segue:

- 1. Ricambio generazionale:**
per ogni socio conferente o lavoratore di età inferiore a 40 anni
e fino ad un massimo di punti 20 punti 4
- 2. opportunità di genere**
per favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura per ogni socio donna,
(conferente o lavoratore) punti 1
- 3. In relazione alla ubicazione territoriale:**
 - zona montana punti 5
 - zona depressa e svantaggiata punti 3
 - altre zone punti 1
- 4. In relazione al settore di attività prevalente:**
 - settore produzioni di qualità (DOC, DOP, IGP, Biologico); punti 5
 - settore zootecnico punti 3
 - per le aziende che operano direttamente la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti punti 3

A parità di punteggio verrà data priorità alle istanze presentate da società cooperative con un'età media dei soci più bassa.

b) per la concessione del sostegno agli investimenti previsto dall'art. 4, lett. b, secondo trattino della legge regionale n. 7/1999, a favore delle cooperative agroindustriali, verranno osservati i seguenti criteri prioritari:

- Priorità assoluta verrà accordata alle imprese cooperative che non hanno ottenuto aiuti nel corso del periodo di programmazione 2000/2006;
- Ulteriore priorità, nell'ordine, verrà assentita ai seguenti settori:
 - zootecnico: limitatamente al bovino da carne di qualità (IGP);
 - ortofrutticolo;
 - cerealicolo mangimistico;
 - olio d'oliva;
 - altri settori;

Nell'ambito delle priorità sopra individuate, ulteriore punteggio verrà assentito come segue:

1. ricambio generazionale:

per ogni socio conferente o lavoratore di età inferiore a 40 anni e fino ad un massimo di 20 punti

punti 4

2. opportunità di genere

per favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura per ogni socio donna, (conferente o lavoratore)

punti 1

3. In relazione alla ubicazione territoriale:

- zona montana
- zona depressa e svantaggiata
- altre zone

punti 5

punti 3

punti 1

4. In relazione al settore di attività prevalente:

- settore produzioni di qualità (DOC, DOP, IGP, Biologico);
- settore zootecnico
- per le aziende che operano direttamente la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti

punti 5

punti 3

punti 3

A parità di punteggio nell'ambito della medesima categoria prioritaria, verrà data precedenza alle istanze presentate da società cooperative con un'età media dei soci inferiore.

c) al sostegno previsto dall'art. 4, lett. c), della legge regionale n.7/1999, sono ammesse esclusivamente le domande di aggregazione produttiva e/o commerciale che si concretizzano mediante atti notarili di fusione. Gli aiuti verranno accordati secondo le seguenti priorità settoriali:

- Tabacco;
- Oleario;
- Cerealicolo-mangimistico;
- Lattiero caseario;
- Ortofrutticolo;
- Vitivinicolo;
- Altri settori minori;

L'aggregazione dovrà riguardare la fusione di almeno tre società cooperative per quanto riguarda il settore vitivinicolo e, almeno due, negli altri settori.

Per il settore vitivinicolo, esiste nel territorio regionale un considerevole numero di cantine, sia private che cooperative, che portano ad una notevole disaggregazione quali

quantitativa delle produzioni, comportando ciò una crescente criticità circa la possibilità di conseguire un adeguato posizionamento nel mercato con particolare riguardo all'offerta di una massa critica omogenea.

Pertanto in tale settore, al fine di contenere o meglio, invertire la tendenza negativa sopra rappresentata, le condizioni di ammissibilità si ritengono soddisfatte con la fusione di almeno tre società cooperative.

Nell'ambito delle priorità sopra individuate, ulteriore punteggio verrà assentito come segue:

1. In relazione all'entità delle unità aggregate: per ogni socio conferente o lavoratore, fino ad un massimo di punti 20	punti 1
2. opportunità di genere per ogni socio conferente o lavoratore donna	punti 1
3. In relazione alla ubicazione territoriale: zona montana	punti 5
zona svantaggiata	punti 3
altre zone	punti 1
4. In relazione all'oggetto sociale prevalente: - di produzione	punti 5
- di servizi in agricoltura	punti 3
- di trasformazione e commercializzazione	punti 2
5. In relazione al capitale sociale versato: per 516 €, fino ad un massimo di 5 punti	punti 0,1
6. In relazione al settore di attività prevalente: Settore produzioni di qualità (DOC, DOP, IGP, Biologiche)	punti 5
settore trasformazione e commercializzazione	punti 3
settore zootecnico	punti 3

Art. 12

(formazione graduatorie e concessione degli aiuti)

Il Responsabile del Procedimento, conclusa l'istruttoria amministrativa, redige le proposte di graduatorie di ammissibilità sulla scorta dei rapporti informativi di cui all'art. 10 che indicheranno, tra l'altro, le priorità e punteggi conseguiti a norma dell'art. 11.

Sulla base di tali graduatorie verranno individuati i soggetti che beneficeranno in prima istanza delle disponibilità finanziarie assegnate per tipologia di intervento e quelli che potranno usufruire di eventuali successive assegnazioni, a valere sulle ulteriori disponibilità di fondi residuanti da azioni di rinuncia o di revoca da parte o nei confronti dei primi assegnatari.

Le graduatorie per tipologia di intervento delle iniziative ammissibili sono approvate dal Dirigente del Servizio Aiuti alle Imprese con propria determinazione con la quale provvede altresì ad impegnare i relativi fondi. La stessa determinazione approverà le declaratorie delle domande irricevibili ed inammissibili. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie, le declaratorie di inammissibilità e irricevibilità delle domande sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione:

Compatibilmente con le procedure che verranno definite per l'implementazione delle misure 121 e 123 del PSR dell'Umbria 2007/2013, alle domande presentate a valere sull'avviso relativo alle

tipologie di cui all'art. 4, lett. b), rispettivamente primo e secondo trattino, della legge in oggetto che risultino, a causa dell'insufficienza delle risorse, ammissibili ma non finanziabili, è consentito il transito alle competenze di tali misure, alle seguenti condizioni:

- a) che venga avanzata specifica richiesta in tal senso da parte del titolare della domanda;
- b) che le richieste vengano integrate ed adeguate ai criteri e condizioni richieste dalle procedure di implementazione delle suddette misure. Per tali domande l'ammissibilità della spesa verrà uniformata a quella prevista dalle suddette procedure.

Ai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria di ammissibilità e per i quali sussistono le disponibilità di bilancio necessarie, sarà inviato il provvedimento di concessione dei benefici pubblici con la indicazione della spesa ammissibile e del contributo assentito. Nel provvedimento di concessione verranno indicate le prescrizioni cui la Società beneficiaria dovrà attenersi. La ditta beneficiaria, per le tipologie riconducibili agli investimenti, potrà discrezionalmente programmare l'inizio e fine lavori nell'arco temporale di 18 mesi dalla data di rilascio del nulla osta.

La validità del provvedimento di concessione resta subordinata all'invio con nota raccomandata A.R. entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento, della eventuale documentazione richiesta con la medesima e, per le tipologie riconducibili agli investimenti, **del programma temporale dei lavori nel quale deve essere indicata la data di inizio e fine lavori ed il calendario degli interventi programmati** previsti nel piano di ristrutturazione, sia ritenuti ammissibili al finanziamento che realizzati in proprio. Decorso inutilmente tale termine, la concessione sarà ritenuta tacitamente rinunciata e la domanda verrà dichiarata decaduta.

Art. 13 (Affidamento dei lavori)

Per gli interventi di cui all'art. 4, tipologia b), all'affidamento delle opere per i lavori edili ed affini, si provvede mediante trattativa privata previa selezione tra un congruo numero di ditte specializzate. La documentazione relativa al contratto stipulato con la ditta prescelta e relativo capitolato inerente i lavori da realizzare debbono essere conservate nel "fascicolo documentale";

Per l'acquisto di macchinari attrezzature e impianti e strutture prefabbricate dovranno essere richiesti almeno tre preventivi di ditte diverse e la scelta dovrà ricadere su quello che in rapporto qualità prezzo risulta essere più vantaggioso. Potrà essere acquisito un unico preventivo nel caso di inserimento di nuova attrezzatura, macchinario, impianto o struttura prefabbricata in linee produttive esistenti o strutture prefabbricate da ampliare tale scelta dovrà essere ratificata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa. I preventivi debbono essere conservati nel "fascicolo documentale".

Art. 14 (Esecuzione delle opere, proroghe e varianti)

Il beneficiario è tenuto ad attivare gli investimenti successivamente alla data della comunicazione di concessione degli aiuti ed entro i termini previsti dal programma dei lavori, dandone comunicazione al Servizio Aiuti alle Imprese entro il termine di 10 giorni dall'inizio lavori. Il verbale attestante la data di inizio lavori a firma del Direttore dei lavori o del Legale rappresentante della Cooperativa, deve essere conservato nel "fascicolo documentale". È concedibile un'eventuale proroga, per giustificati motivi, da richiedere prima della scadenza del periodo utile programmato per l'avvio delle opere.

Gli interventi programmati dovranno essere ultimati entro i termini fissati nel programma dei lavori, salvo proroga, concedibile per giustificati motivi, da richiedere prima della scadenza del tempo utile programmato. La realizzazione delle opere deve, comunque, avvenire entro il termine di anni 2 dalla data di rilascio del nulla osta.

La concessione o il diniego di proroga sono attribuiti alla competenza del Dirigente del Servizio Aiuti alle Imprese.

Al mancato rispetto dei termini programmati consegue la decadenza dal beneficio accordato con il recupero di eventuali contributi liquidati.

I beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento limitatamente agli interventi di cui all'art. 4 tipologia b) possono chiedere, per particolari esigenze tecniche non individuabili al momento della presentazione della domanda o per una migliore pianificazione economico finanziaria ovvero per cause di forza maggiore, eventuali varianti **sostanziali** al programma d'interventi preventivato. Le varianti dovranno pervenire prima della scadenza temporale programmata per l'esecuzione dell'opera oggetto di variante e dovranno essere preventivamente approvate dal Dirigente del Servizio Aiuti alle Imprese. Le varianti di minore entità (10% della spesa ammessa) rientrano nell'ambito della discrezionalità della Direzione Lavori e, pertanto, non necessitano di preventiva approvazione costituendo oggetto di valutazione in sede di rendicontazione finale dei lavori.

Alla richiesta di variante dovrà essere allegata nuova copia del business plan che tenga conto della variante proposta.

L'approvazione delle varianti non determina comunque aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione restando a carico del beneficiario ogni onere aggiuntivo conseguente.

Art. 15

(erogazione degli aiuti, anticipi)

A norma dell'art. 75, lett. c), del regolamento CE n. 1698/2005, i beneficiari sono tenuti, ai fini dell'erogazione del sostegno, ad adottare un sistema di contabilità separata o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione.

L'erogazione potrà avvenire esclusivamente mediante accredito nel conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario il quale è pertanto tenuto ad indicarne gli estremi in domanda.

A richiesta del beneficiario, possono essere concesse anticipazioni in misura non superiore al 50% del contributo ammissibile previa produzione di:

- verbale di inizio lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal legale rappresentante della ditta beneficiaria, e/o copia conforme all'originale della conferma d'ordine di macchinari attrezzature, con descrizione dettagliata delle forniture, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta beneficiaria e dalla ditta fornitrice;
- idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, su facsimile disponibile presso il Servizio Aiuti alle Imprese, di importo pari al 110 per cento dell'acconto richiesto alle condizioni stabilite nell'apposito modello messo a disposizione dal Servizio Aiuti Alle Imprese e filiere agricole e agro-alimentari della Direzione Agricoltura.
- qualora il contributo complessivamente concesso supera l'importo di 154.937,10 EUR, Certificato della C.C.I.A.A. di iscrizione e vigenza completo della dicitura antimafia;

Il Servizio competente accerta la regolarità della richiesta e della relativa documentazione, eventualmente anche a mezzo di visita in loco. L'erogazione dell'anticipazione non costituisce approvazione delle spese sostenute, poiché il pagamento totale del contributo resta subordinato al favorevole esito dell'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere ed degli acquisti. Fino alla concorrenza massima dell'80% del contributo in conto capitale accordato, potranno essere corrisposte erogazioni, al netto dell'eventuale anticipazione, per stati d'avanzamento del programma d'investimenti previo accertamento in loco dell'avvenuta esecuzione delle opere/acquisti.

Gli stati d'avanzamento verranno liquidati, a richiesta del beneficiario, e dovranno essere supportati dalla relativa documentazione giustificativa tra quella elencata al successivo articolo.

Art. 16

(accertamento finale lavori e erogazione del saldo)

Una volta ultimato il programma d'investimenti/operazioni di cui al par. 4, lett. b) della legge in oggetto o al più tardi entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di concessione, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di verifica della regolare esecuzione degli interventi previsti nel programma di ristrutturazione aziendale e di pagamento del contributo accordato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa e dal Presidente del Collegio Sindacale

La suddetta richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) relazione tecnica sottoscritta dal direttore dei lavori e del Legale rappresentante della Cooperativa in ordine:
 - all'esecuzione del programma d'investimenti in conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata. Eventuali varianti non sostanziali non autorizzate preventivamente, potranno essere approvate contestualmente alla liquidazione finale, qualora giustificate da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma, fermo restando il limite massimo di spesa ammessa e la tipologia degli investimenti.
 - agli effetti determinatisi sull'economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione degli investimenti e al livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
 - alla corrispondenza quali -quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale.
- 2) contabilità finale dei lavori composta:
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata.
 - copia della contabilità separata inerente le transazioni connesse all'operazione ovvero distinta dei codici contabili utilizzati per ciascuna transazione, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.
 - originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che verranno successivamente annullate all'atto dell'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, complete della modalità di pagamento che dovrà avvenire esclusivamente **a mezzo di bonifico bancario** sul quale dovrà essere indicato il numero e la data della fattura relativa o tramite ricevuta bancaria, la tipologia d'intervento attuata e il riferimento alla L.R. 7/99;
 - dichiarazione liberatoria attestante il pagamento della prestazione o fornitura con indicazione del numero e data della fattura, gli importi relativi e la modalità di pagamento e nel caso di forniture concernenti dotazioni aziendali (macchine e attrezzature) che le stesse al momento della consegna erano nuove di fabbrica e che su tali forniture non sussistono vincoli, privilegi o patti di riservato dominio;
 - computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta.
- 3) copia conforme all'originale del rogito notarile di acquisto debitamente registrato, in presenza di acquisto di immobili.

- 4) disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente amministrazione comunale;
- 5) delibera del Consiglio di amministrazione della Cooperativa che approva la trattativa privata preceduta da gara ufficiosa per l'aggiudicazione delle opere e contratto relativo;
- 6) agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività legate agli investimenti realizzati (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione.
- 7) Attestazione relativa al deposito, presso la Provincia competente - Settore vigilanza sulle costruzioni, del certificato di collaudo, delle progettazioni esecutive e delle strutture in c.a. e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6 novembre 1971, 1086 (solo per lo stato finale);
- 8) planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna;
- 9) certificato di regolare esecuzione dei lavori o certificato di collaudo tecnico amministrativo (ove del caso) redatto da professionista iscritto all'albo o all'Ordine professionale completo di dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere di carattere edilizio non ispezionabili o di difficile ispezione sono state realizzate a perfetta regola d'arte e conformemente agli atti progettuali approvati (solo per lo stato finale);
- 10) delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che approva lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione indicato al punto precedente) (solo per lo stato finale);
- 11) Copia conforme della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa che approva lo stato finale dei lavori;
- 12) dichiarazione del direttore dei lavori in merito allo adempimento degli obblighi assicurativi presso INPS e INAIL con indicazione delle relative posizioni delle ditte aggiudicatrici delle opere e del montaggio delle forniture;
- 13) certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (solo per lo stato finale);
- 14) eventuali altri documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni particolari cui è subordinato il pagamento del contributo (di ordine tecnico, sanitario e finanziario).
- 15) copia conforme all'originale del contratto di compravendita, debitamente registrato e trascritto, nel caso di acquisto di beni immobili.

TIPOLOGIA C) Aggregazione produttiva e/o commerciale

Nei limiti di cui all'art. 4 comma 1 della L.R. 7/99 dietro presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il contributo di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la costituzione e/o il funzionamento, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale. La richiesta di accertamento e liquidazione completa delle modalità di accreditamento del contributo da erogare da parte della Regione e di partita I.V.A.

Copia dei giustificativi delle spese sostenute fatture quietanzate complete delle rispettive modalità di pagamento **da attuarsi esclusivamente a mezzo di bonifici bancari** e ricevute bancarie, elencate nel rendiconto di cui al comma precedente, nonché dei bilanci consuntivi di competenza deve essere conservata nel "fascicolo documentale" che a richiesta del Servizio Regionale competente possono essere richiesti in qualsiasi momento.

Per le erogazioni degli aiuti previsti nei quattro anni, successivi a quello di aggregazione, la richiesta di contributo presentata secondo le modalità ed i termini previsti, dovrà limitarsi alle spese di funzionamento amministrativo sostenute dimostrabili.

Il Servizio competente accerta la regolarità della richiesta e della relativa documentazione, eventualmente anche a mezzo di visita in loco.

Le risultanze degli accertamenti e verifiche, effettuate da funzionario diverso da quello che ha curato l'istruttoria di ammissibilità della domanda, dovranno essere riportate in apposito rapporto informativo sulla base del quale si dispone la liquidazione degli aiuti.

Art 17
(*supervisione*)

In analogia alle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 885/2006, tutti i rapporti informativi inerenti l'istruttoria interna di ammissibilità e di liquidazione degli aiuti debbono, di norma, essere controfirmati dal responsabile della struttura gerarchicamente preordinata al soggetto che cura l'istruttoria e sottoscrive il rapporto.

Art. 18
(*Vincoli e sanzioni*)

I beneficiari delle provvidenze contributive previste dal presente bando sono tenuti al puntuale rispetto dei seguenti vincoli:

- Per gli interventi relativi ad investimenti mobiliari ed immobiliari di cui all'art.4, tipologia b) :
 - obbligo di realizzare gli investimenti conformemente agli atti progettuali approvati nel tempo stabilito nel calendario dei lavori o entro quello determinatosi per effetto di proroga eventualmente concessa;
 - obbligo a non distogliere dal previsto impiego, a mantenere in esercizio funzionale, a non cedere o alienare ,in tutto o in parte, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione finale, gli immobili realizzati ed acquisti effettuati con i sussidi pubblici. Qualora intervengano cause di forza maggiore che impediscano il conseguimento dei fini sociali l'impegno, previa autorizzazione del competente Servizio regionale, può essere accordato per un periodo inferiore.
- Per gli interventi relativi ai progetti di aggregazione produttiva e/commerciale di cui all'art. 2 tipologia C):
- Obbligo a mantenere in esercizio funzionale l'attività della cooperativa secondo gli scopi sociali della stessa per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di costituzione della nuova cooperativa o del nuovo organismo associativo. Qualora intervengano cause di forza maggiore che impediscano il conseguimento dei fini sociali l'impegno, previa autorizzazione del competente Servizio regionale, può essere accordato per un periodo inferiore.

Qualora il beneficiario contravvenga a tali impegni durante il periodo vincolativo, o non dia preventiva comunicazione alla Regione delle cause di forza maggiore ricevendo il nulla osta circa il vincolo, incorrerà nella declaratoria di decadenza e conseguente revoca delle concessioni e recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi di legge.

Art. 19
(*disposizioni finanziarie*)

Al finanziamento delle nuove domande ammesse ai benefici dal presente avviso si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1203 del 16/07/2007.

Tali disponibilità ammontano ad € 893.560,00, che sono ripartite come segue:

- a) quanto a € 500.000,00 per gli interventi/operazioni previste dall'art. 4, tipologia b), della l.r.n. 7/1999 ripartite:
 - per € 250.000,00 per il sostegno alle cooperative del settore primario;

- per € 250.000,00 per il sostegno alle cooperative agroindustriali;
- b) quanto a € 293.000,00 per gli interventi/operazioni previsti dall'art. 4 tipologia c), della l.r. n. 7/1999;
- c) quanto ad € 100.000,00, quale riserva finanziaria nella disponibilità della Giunta regionale per eventuali successive assegnazioni a favore delle suddette tipologie in relazione alle domande che verranno presentate.

In caso di non completo utilizzo delle risorse come sopra ripartite per ciascuna tipologia di intervento, le relative disponibilità potranno essere ripartite tra le altre tipologie in proporzione alle esigenze di ciascuna graduatoria.

Art. 20

(norma di rinvio)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento è la Sezione II del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione regionale Attività produttive - Centro direzionale Fontivegge - Perugia.

La data di inizio, la durata ed il responsabile del procedimento vengono individuate all'art. 10 del presente avviso.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

“Tabella B 1”

investimenti ammissibili al sostegno di cui all’art. 4, lett. b, primo trattino della legge regionale n. 7/1999

Sono riconosciute eleggibili al contributo le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario per:

- a) costruzione, ristrutturazione, manutenzioni straordinarie di fabbricati rurali al servizio della azienda agricola ivi comprese le opere esterne complementari quali la realizzazione di piazzali, paddok, recinti ecc., (non sono ammissibili le spese per la realizzazione di parti di fabbricati inseriti in elevazione in strutture abitative, ad eccezione per le parti adiacenti indipendenti);
- b) acquisizione di beni immobili, escluso l’acquisto dei terreni se non nei limiti della superficie di sedime dei fabbricati e relative superfici di pertinenza indispensabili per la funzionalità dell’investimento in questione (aree di manovra mezzi), nel limite del 70 per cento del volume massimo degli investimenti ammissibile agli aiuti dalla misura ed a condizione che il medesimo immobile sia oggetto di intervento di ristrutturazione per almeno il 30 per cento del costo complessivo dell’investimento finale. In tutti i casi il concorso regionale è limitato ad una spesa per l’acquisto non superiore a € 516,00;
- c) impianto e/o ristrutturazione di colture arboree specializzate. È escluso l’aiuto per e l’impianto di nuovi vigneti o oliveti e per la ristrutturazione di vigneti esistenti. La ristrutturazione di oliveti esistenti è consentita esclusivamente se rimane invariato il numero di piante.
- d) escavazione pozzi e invasi artificiali ad uso agricolo, zootecnico, ambientale, turistico, ricreativo e sportivo nell’ottica della multifunzionalità dell’azienda agricola nonché i relativi impianti per la loro fruizione e per la distribuzione idrica;
- e) impianto e miglioramento di prati e pascoli montani, chiudende per il bestiame ecc.;
- f) realizzazione e manutenzione straordinaria di strade poderali e acquedotti aziendali;
- g) sistemazione idraulico-agraria, livellamenti, spietramenti, compresi gli interventi di drenaggio e regimazione delle acque superficiali tramite la realizzazione di fossi di seconda raccolta, possibilmente con interventi di ingegneria naturalistica, in misura non superiore a 25.000 Euro.
- h) investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali (compresi gli investimenti per la vendita diretta degli stessi) a condizione che il prodotto da trasformare o commercializzare costituisca, sotto l’aspetto economico, almeno il 40 per cento dei redditi aziendali. In tutti i casi gli aiuti alla realizzazione di nuovi impianti aziendali nel settore vitivinicolo sono subordinati al possesso di una superficie minima vitata pari a 5 ettari per le produzioni DOP e a 10 ettari per le produzioni DOC o IGT, mentre nel settore della trasformazione olivicola al possesso di almeno 5000 piante di olivo.
- i) primo acquisto di bestiame e l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi e femmine), registrati nei libri genealogici o equivalenti. Per primo acquisto di bestiame deve intendersi l’acquisto di bestiame comunque scortato da certificato genealogico o registro anagrafico, per il quale viene richiesto il sostegno pubblico per la prima volta nell’ambito del periodo di operatività della l.r. n. 7/1999.
- j) investimenti o dotazioni per le attività di allevamento della fauna selvatica a scopo alimentare o di ripopolamento, limitatamente alle specie per le quali è prevista l’immissione dal Piano Faunistico Venatorio.
- k) acquisto di nuove macchine e attrezzature purché non presenti in azienda ivi comprese le apparecchiature informatiche (hardware e software) e strumenti per il miglioramento della

gestione amministrativa e contabile, nella misura non superiore al 40% dell'importo massimo degli investimenti assentibile per azienda *fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni di cui al punto 4) della DGR n. 195/2002*. Non è ammesso l'acquisto di macchine di sostituzione, ad eccezione di quelle miglioratrici della sicurezza e della qualità del lavoro rispetto agli standard minimi previsti dalle normative vigenti e a condizione che la macchina sostituita abbia più di 5 anni.

- l) acquisto di attrezzature per la gestione e il trattamento dei residui dell'attività produttiva agricola e zootecnica e ai fini della riutilizzazione aziendale ovvero a fini commerciali, nei limiti della produzione aziendale o delle aziende associate. È altresì consentito l'acquisto di macchine e attrezzature per la produzione di "ammendante compostato verde" o "ammendante compostato da raccolta differenziata", limitatamente alla produzione di quantitativi correlati alla superficie aziendale.
- m) spese generali nella misura non superiore al 12% della spesa ritenuta ammissibile, relativamente a:
- onorari di tecnici e consulenti per spese di progettazione, direzione lavori e collaudi, studi di fattibilità ecc.;
 - realizzazione di siti internet finalizzati alla commercializzazione di prodotti e servizi (e-commerce);
 - consulenze e formazione del personale finalizzate all'implementazione del controllo qualitativo dei processi di lavorazione e di adeguamento a normative di tipo volontario (ISO 9000, eco-label ecc.);
 - acquisto di brevetti e licenze;

Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di:

- terreni a scopo di coltivazione;
- animali destinati all'ingrasso, riproduttori delle specie avicole e riproduttori ibridi della specie suina qualora non compresi nei disciplinari dei prodotti di qualità;
- diritti di produzione;
- veicoli adibiti al trasporto di persone e cose;
- opere di manutenzione ordinaria.

“Tabella B2”

Investimenti ammissibili al sostegno di cui all’art. 4, lett. b, secondo trattino della legge regionale n. 7/1999

Si prevede intervenire sulle dotazioni immobiliari e mobiliari, (esclusi investimenti finanziari) con interventi atti a migliorare le situazioni strutturali sia sotto il profilo della funzionalità operativa sia del miglioramento igienico-sanitario. Non verranno trascurati gli investimenti volti all’introduzione di adeguate tecnologie, anche innovative, con particolare riferimento a quelle di processo e di prodotto.

La realizzazione, nell’ambito delle strutture di trasformazione e commercializzazione, di piccoli centri espositivi che valorizzino le tradizioni locali, e che vedano al proprio interno rappresentata l’evoluzione delle tecnologie di trasformazione dei diversi prodotti aziendali. La realizzazione di idonee strutture da integrare in circuiti turistici quali le strade del vino, olio o dei sapori. Sono realizzabili, inoltre, strutture atte ad ospitare, in maniera permanente, centri per la valorizzazione ai fini commerciali del prodotto di qualità e delle tradizioni locali:

Sono finanziabili anche investimenti relativi ad attrezzature ed immobili per la creazione di centri per la concentrazione, la raccolta, il condizionamento, confezionamento e commercializzazione dei prodotti di base forniti dai soci.

Sono eleggibili al contributo le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario per i seguenti investimenti:

- a) costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di immobili;
- b) acquisizione di beni immobili, escluso l’acquisto dei terreni se non nei limiti della superficie di sedime dei fabbricati e relative superfici di pertinenza indispensabili per la funzionalità dell’investimento in questione (arree di manovra mezzi), alle condizioni esposte nel presente avviso per le altre tipologie d’investimenti immobiliari e nel limite del 70 per cento del volume massimo degli investimenti ammissibile agli aiuti dalla misura ed a condizione che il medesimo immobile sia oggetto di intervento di ristrutturazione per almeno il 30 per cento del costo complessivo dell’investimento finale. In tutti i casi il concorso regionale è limitato ad una spesa per l’acquisto non superiore a € 516,00;
- c) acquisto di macchinari e attrezzature comprese quelle informatiche;
- d) spese per l’acquisizione di software e consulenze per l’implementazione delle macchine e attrezzature di cui al punto precedente;
- e) spese generali per prestazioni professionali e consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, realizzazione di siti internet finalizzati alla commercializzazione di prodotti e servizi (E-commerce), ecc. (le spese di cui alle lettere d) ed e) sono finanziabili fino ad un massimo del 12% delle spese di cui alle lettere a), b) e c)).

Spese non ammissibili:

- investimenti a livello di commercio al dettaglio;
- investimenti per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi extracomunitari.

In tutti i casi non sono ammissibili gli investimenti che aumentano le capacità produttive nei settori per i quali esistono specifiche limitazioni nell’ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato o per i quali non vengono garantiti adeguati sbocchi di mercato.

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

in generale debbono essere rispettati tutti i criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA) previsti per il rispetto della condizionalità.

Inoltre, il requisito in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali si ritiene soddisfatto per le aziende agricole che dimostrano di rispettare le seguenti disposizioni normative:

A) AMBIENTE.

- Disposizioni legali sull'utilizzo dei presidi sanitari;
- norme concernenti il tenore massimo di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale;
- gestione dei rifiuti (legge n. 575/96 e successive modifiche e integrazioni);
- gestione dei rifiuti pericolosi (decreto legislativo 22/97 e successive modifiche e integrazioni);
- divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (legge 128/99);
- norme di cui al decreto legislativo n. 152/99 attuativo della direttiva n. 91/271/CEE e n. 91/676/CEE;
- impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura (decreto legislativo n. 99/92 attuativo della direttiva 86/278/CEE);
- gestione del suolo sotto vincolo idrogeologico;
- Piano Territoriale Paesistico;
- vincolo paesaggistico;
- legge quadro sulle aree protette.

B) IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI.

- Decreto Presidente della Repubblica n. 320/54 e successive modificazioni, relativo a norme di polizia veterinaria;
- legge 15/2/63, n. 281 e successive modificazioni inerente la disciplina della preparazione e commercio dei mangimi;
- decreto Presidente della Repubblica n. 233/88 di attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria;
- decreto legislativo n. 118/92 in materia di utilizzazione e detenzione dei farmaci ad uso veterinario;
- decreto Presidente della Repubblica n. 533/92 di attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, secondo le modifiche introdotte dalla direttiva 97/2/CE;
- decreto Presidente della Repubblica n. 534/92 di attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- legge 22/11/93, n. 473 che reca nuove norme contro il maltrattamento degli animali;
- decreto legislativo 20/1/98, n. 388 attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

- decreto Presidente della Repubblica 14/1/97, n. 54 – regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
- decreto legislativo 123/99, attuazione della direttiva 95/69/CE in materia di condizioni e modalità per il riconoscimento e registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

La verifica del possesso dei requisiti in materia di ambiente è effettuata attivando uno scambio di informazioni con l' Agenzia Regionale Per l'Ambiente, competente in materia di ambiente e con i Servizi delle Aziende Sanitarie Locali, competenti. Preventivamente alla liquidazione finale del contributo i Servizi competenti verificano presso le autorità sopra indicate, che il beneficiario non sia incorso in sanzioni od infrazioni in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e che, in caso positivo, lo stesso abbia ottemperato a tutte le prescrizioni per risolvere il problema specifico contestatogli. Nel caso in cui si tratti della prima infrazione, e a condizione che l'interessato ottemperi a quanto prescritto per mettersi a norma, non si dà luogo ad alcuna sanzione. In tali casi tuttavia l'azienda sarà sottoposta al controllo per i due anni successivi ai fini della verifica dell'avvenuta "messa a norma". Nel caso di un'ulteriore infrazione durante il periodo di impegno per la medesima causa, il beneficiario incorrerà nella decadenza e revoca del contributo e conseguente restituzione delle somme percepite.

DOCUMENTI DA CONSERVARE NEL FASCICOLO DOCUMENTALE DI CUI ALL'ART. 9

Documentazione comune alle diverse tipologie:

1. Atto costitutivo e statuto in copia conforme all'originale completo di eventuale regolamento interno;
2. Certificato della C.C.I.A.A. di iscrizione e vigenza e, qualora il contributo richiesto supera i 300 milioni, del nulla osta ai fini antimafia;
3. Certificato di iscrizione al relativo registro prefettizio;
4. Dichiarazione del Legale rappresentante della cooperativa attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio, se conferente, conferimenti dell'ultimo anno;
5. Delibera del Consiglio di Amministrazione della cooperativa che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Dalla delibera, dovrà risultare l'autorizzazione in particolare a rilasciare quietanza per il contributo in conto capitale. Dovrà inoltre risultare l'impegno a garantire l'utilizzo a fini produttivi agricoli, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di decisione individuale di concessione degli aiuti, gli immobili e per almeno cinque anni dalla medesima data i macchinari, le attrezzature e le altre cose mobili oggetto dell'aiuto.
6. Ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale. Per la tipologia C) dovranno essere presenti nel fascicolo, oltre a quello del capofila richiedente, anche i bilanci delle aziende aggregate ove già siano individuate;

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati. La conservazione dei documenti nel fascicolo equivale alla loro presentazione alla Pubblica Amministrazione e, pertanto, vanno registrati anche i documenti per i quali è prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Documenti relativi alle domande di aiuti previsti dall'art. 4, lett. b), primo trattino della legge regionale n. 7/1999

- 1) Certificato o visura catastale dei terreni e degli immobili oggetto di impegno, anche se intestati a soggetto diverso dal richiedente. Il certificato o la visura debbono risultare rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Se scaduti, in alternativa alla presentazione di nuova documentazione, i certificati possono essere integrati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non sono intervenute variazioni successive. Se del caso, il certificato catastale, dovrà essere integrato da idonea documentazione attestante la disponibilità dei terreni e degli immobili da parte del richiedente e la reale situazione dei terreni e degli immobili stessi: atti di compravendita, di donazione, di successione; atti o contratti di affitto, di usufrutto, uso e comodato; decisioni di riconoscimento di proprietà per usucapione; domanda di variazione della qualità di coltura, tipo di frazionamento; ogni altro documento atto a comprovare il legittimo possesso dei terreni e degli immobili ed il loro attuale stato (i contratti, atti e documenti attestanti il titolo di possesso debbono risultare registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto);

Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni o degli immobili abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto a produrre dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il proprietario delle superfici oggetto di domanda, se diverso dal richiedente, dichiara di essere a conoscenza in particolare che:

- Per tali superfici o immobili è stata presentata una domanda di aiuti ai sensi della L.R. n. 7/99;
- I terreni e gli immobili resteranno gravati dalle prescrizioni e dai vincoli previsti dalla suddetta Legge;

Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo quinquennale o decennale, il richiedente è tenuto a produrre, anteriormente alla scadenza del contratto originale, la documentazione il rinnovo del possesso dei terreni e degli immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;

- 2) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- 3) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, e relativa debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- 4) originale o copia conforme della partita IVA con codice di attività prevalente agricolo ;
- 5) originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciate dalle competenti amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione;
- 6) certificato di iscrizione all'elenco regionale previsto dall'art.8 par.3 del Reg.to CE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni per le aziende che praticano l'agricoltura biologica;
- 7) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- 8) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
- 9) almeno tre preventivi di spesa di ditte fornitrici per ogni dotazione aziendale prevista con relazione che illustra i motivi tecnico ovvero economici che hanno determinato la scelta;
- 10) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- 11) per l'acquisto di beni immobili:
 - promessa di vendita del fabbricato debitamente sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata e asseverata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta a termini di legge dal promittente venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto), nei precedenti dieci anni;

Documenti relativi alle domande di aiuti previsti dall'art. 4, lett. b), secondo trattino della legge regionale n. 7/1999

- 1) Certificato o visura catastale dei terreni e degli immobili oggetto di impegno, anche se intestati a soggetto diverso dal richiedente. Il certificato o la visura debbono risultare rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Se

scaduti, in alternativa alla presentazione di nuova documentazione, i certificati possono essere integrati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non sono intervenute variazioni successive. Se del caso, il certificato catastale, dovrà essere integrato da idonea documentazione attestante la disponibilità dei terreni e degli immobili da parte del richiedente e la reale situazione dei terreni e degli immobili stessi: atti di compravendita, di donazione, di successione; atti o contratti di affitto, di usufrutto, uso e comodato; decisioni di riconoscimento di proprietà per usucapione; domanda di variazione della qualità di coltura, tipo di frazionamento; ogni altro documento atto a comprovare il legittimo possesso dei terreni e degli immobili ed il loro attuale stato (i contratti, atti e documenti attestanti il titolo di possesso debbono risultare registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto);

Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni o degli immobili abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il proprietario delle superfici oggetto di domanda, se diverso dal richiedente, dichiara di essere a conoscenza in particolare che:

- per tali superfici o immobili è stata presentata una domanda di aiuti ai sensi della L.R. n. 7/99;
 - i terreni e gli immobili resteranno gravati dalle prescrizioni e dai vincoli previsti dalla suddetta Legge;
 - Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo quinquennale o decennale, il richiedente è tenuto a produrre, anteriormente alla scadenza del contratto originale, la documentazione attestante il rinnovo del possesso dei terreni e degli immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- 2) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
 - 3) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, e relativa debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
 - 4) originale o copia conforme della partita IVA con codice di attività prevalente agricolo ;
 - 5) originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciate dalle competenti amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione;
 - 6) certificato di iscrizione all'elenco regionale previsto dall'art.8 par.3 del Reg.to CE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni per le aziende che praticano l'agricoltura biologica;
 - 7) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
 - 8) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzari regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
 - 9) almeno tre preventivi di spesa di ditte fornitrici per l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici particolari con relazione che illustra i motivi tecnico - economici che ne hanno determinato la scelta;
 - 10) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;

- 11) Breve relazione che indichi i modi di reperimento della materia prima trasformata che evidenzi il rapporto tra le materie prime lavorate nell'impianto (media ultimo triennio) e le materie prime conferite dai soci (media ultimo triennio) sottoscritto in firma autentica dal Legale rappresentante della Società;
- 12) Per acquisti ammissibili ai sensi della normativa di riferimento Reg. CE 1257/99 allegare:
 - promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata e asseverata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);
- 13) planimetria dell'impianto completa di lay-out tecnologico delle fasi di lavorazione riferita sia allo stato attuale che di progetto.

Documenti relativi alle domande di aiuti previsti dall'art. 4, lett. c), della legge regionale n. 7/1999

Preventivo dettagliato di spesa oggetto della domanda di aiuto distinta per anno, al netto di I.V.A., con descrizione particolareggiata delle voci distinte per categoria, sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa e vistato dal Collegio sindacale della stessa, relative alla costituzione, comprese le spese notarili e gli oneri di registrazione degli atti costitutivi, e ai primi cinque anni di funzionamento amministrativo, distinta per ciascun anno di esercizio.